COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

I N D I C E

Art.1	Ambito diapplicazione
Art.2	Finalità e princìpi
Art.3	Giochi vietati
Art.4	Tabella dei giochi proibiti
Art.5	Caratteristiche dei giochi
Art.6	Ubicazione dei locali e prescrizioni
Art.7	Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco
Art.8	Svolgimento dell'esercizio: ulteriori prescrizioni e divieti
Art.9	Informazione al pubblico
Art.10	Cessazione dell'attività
Art.11	Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo
Art.12	Orari
Art.13	Sanzioni
Art.14	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. d'ora innanzi TULPS, nonché in base alle vigenti norme attuative statali e regionali.
2. Le tipologie dei giochi trattate dal presente Regolamento sono:
   a. quelle previste dall'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del TULPS;
   b. quelle previste dall'art.110, comma 7 del TULPS.

Articolo 2.
Finalità e princìpi generali

1. Il Comune di Bassano Romano - con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali - al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:
   - prevenire e contrastare la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all'azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
   - garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, l'aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
   - disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d'Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:
   a. tutela dei minori;
   b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
      - contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, onde prevenire l'insorgenza della dipendenza patologica;
      - contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari, sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione;

- ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d'Azzardo Patologico e le ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;

c. tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. Le suddette finalità devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.

Articolo 3.
Giochi vietati

l. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti, illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente, attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art.110, comma 1, del TULPS, qualunque siano i simboli adottati.

Articolo 4.
Tabella dei giochi proibiti

1. Sono considerali giochi proibiti quelli indicali nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

Articolo 5.
Caratteristiche dei giochi

l. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.
Gli apparecchi dovranno essere installati nel rispetto dei parametri numerico quantitativi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 e ss.mm.ii..

Articolo 6.
Ubicazione dei locali e
prescrizioni

1. I locali per l'apertrura di ogni nuova tipologia di sala da gioco, di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro debbono essere ubicati ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, con riferimento alla distanza geometrica (in linea d'aria), quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;
2. Le predette attività dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931*;

b) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931* dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;

c) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trentaminuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;

d) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale;

e) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco ecollocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;

f) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931* nelle fasce orarie individuate dal Comune, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;

3. Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione di cui al precedente punto ***c)*** dovranno essere adottate le seguenti misure:

   a. Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni n. 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi;
   b. Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100x70 (vedi modello allegato) che indichi la prescrizione dell'interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell'ASL competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'esercizio commerciale;
   c. Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: "si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco", al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale.

4. Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

a) Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 110 del R.D. 773/1931,* gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine di grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla *legge 28 agosto1997, n. 285* o altri istituti frequentati principalmente da giovani, centri sportivi, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l'impiego.

b) L'esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:
   a. negli immobili di proprietà del Comune di Bassano Romano;
   b. in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
   c. nei chioschi su suolo pubblico;

Articolo 7.
Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché il cambio di titolarità dell'attività, in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e 7 del TULPS è subordinata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il richiedente dovrà dimostrare:
   a. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del TULPS;
   b. di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione).
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell'autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.
3. La domanda ai fini dell'apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica predisposta sul sito www.impresainungiorno.gov.it ed inviata in via telematica tramite il predetto portale al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Bassano Romano, corredata degli allegati necessari.
4. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa.
5. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienico-sanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamenti di Polizia Urbana, normativa urbanistico-edilizia, nonché possedere i requisiti previsti dal D.M. 564/1992 s..mm.ii. (sorvegliabilità) e dalla presente disciplina disettore.
6. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento in esercizi esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma di cui all'art. 86 del TULPS o di cui all'articolo 88, ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati, è subordinata ad apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentarsi al SUAP del Comune.

Articolo 8.
Svolgimento dell'esercizio: ulteriori prescrizioni e divieti

1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta, al fine di inibire loro l'uso degli apparecchi, come per legge. È vietato ai minori di età l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS, e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi delle vigenti normative.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l'area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall'attività di somministrazione.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TULPS all'esterno dei locali.
4. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
   a. il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati;
   b. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
5. Ai sensi della vigente normativa, l'attività di somministrazione all'interno dei locali in cui l'attività prevalente è quella del gioco, è consentita previa S.C.I.A. da presentare al SUAP competente e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.

5bis. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

5ter. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico, pertanto all'interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.

5quater. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e non deve essere collocata in adiacenza all'ingresso del locale stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 9.
Informazione al pubblico

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile:
   a. titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;
   b. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
   c. cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
   d. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
   e. su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:
   a. materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
      La violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189;
   b. cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, con indicazione delle fasce orarie in cui l'attività di gioco viene interrotta.
3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm.210x297).
4. È vietato esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.
5. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore, per una più efficace prevenzione e per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività e, in particolare, installare insegne luminose o a luminosità intermittente o a messaggio variabile, sia all'interno che all'esterno dei locali, nonché affiggere cartelli pubblicitari su suolo pubblico richiamanti, in modo diretto o indiretto, l'attività del gioco.
6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria, diretta o indiretta - anche tramite le società controllate o partecipate del Comune di Bassano Romano o alle quali l'Amministrazione abbia affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico - relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro, ai sensi dell'art. 7 della L.R.5/2013.

7. È vietato pubblicizzare, all'esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all'interno dei locali da gioco.
8. Gli esercizi commerciali e gli altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio regionale, "Slot free-RL", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. Lazio n. 5 del 2013, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'Amministrazione Comunale.

Articolo 10.
Cessazione dell'attività

1. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.
2. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Articolo 11.
Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio, viene revocato ovvero viene sospeso nei casi previsti dalla normativa di settore.

Articolo 12.
Orari

1. Al fine di preservare e tutelare la salute pubblica, la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e/o le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, previsti dall'art. 110, comma 6, del TULPS, sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) n. 6) della L.R. 05/08/2013, n. 5 e ss.mm.ii., specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.
   Nelle more della individuazione delle predette fasce orarie da parte del Comune si applicano, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 3, della surrichiamata L.R. 05/08/2013, n. 5, le seguenti fasce orarie di interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931:
   a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12: 30 alle 14: 30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori;
   b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori.

Articolo 13.
Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, cosi come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui importo è determinato ai sensi dell'art. 16, comma2, Legge 689/1981, con apposito provvedimento di Giunta Comunale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle norme vigenti inmateria.

Articolo 14.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 11 bis, comma 1, della L.R. 05/08/2013, n. 5 ss.mm.ii., agli esercizi pubblici e commerciali, nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2 e comma 4 lett. a).
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Ogni 30 minuti di gioco devi fermarti 5 minuti.

(Nota Regione Lazio n. prot. 32218 del 11/01/2023)

Se fare questa pausa ti sembra assurdo o ti fa arrabbiare, allora è probabile che stai giocando d'azzardo eccessivamente e che hai già perso molti soldi.

La pausa serve per interrompere un tuo eventuale eccessivo coinvolgimento nel gioco d'azzardo che ti ha fatto dimenticare il tempo che hai passato davanti al videoterminale.

Se vuoi un consiglio per interrompere la tua abitudine al gioco d'azzardo puoi parlare con un esperto della tua ASL telefonando a questo numero: ----------

REGIONE LAZIO